



COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 24
ADUNANZA DEL 20/02/2019
Codice Ente 10744 9 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO PARROCCHIALE DI POSTINO PER ATTIVITA' RICREATIVA: - CARNEVALE DEI BAMBINI -.

L'anno duemiladiciannove , addì **venti** del mese di **Febbraio** alle ore **10:00** presso il Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
SIGNORONI PAOLO MIRKO	Sindaco	SI
PODESTA' RITA	Assessore	SI
DENTI POMPIANI CARLO ALBERTO	Assessore	SI
CORNETTI LARA VANESSA	Assessore	SI
CIRIBELLI ANDREA	Assessore	SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PAOLO MIRKO SIGNORONI** - Sindaco Pro-tempore – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO PARROCCHIALE DI POSTINO PER ATTIVITA' RICREATIVA: - CARNEVALE DEI BAMBINI -.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della richiesta dell'Oratorio S. Giovanni Bosco di Postino, pervenuta in data 11.02.2019 al prot. n. 1220, in merito alla richiesta di ottenere un contributo per sostenere le spese durante la Festa del Carnevale per i bambini, organizzata per la giornata di domenica 3 marzo 2019;

CONSIDERATO che, l'erogazione del citato contributo si palesa come spesa facoltativa, la cui legittimità è subordinata al rispetto dei seguenti due requisiti:

- Mancanza di negativa influenza sull'esatto adempimento dei cosiddetti compiti obbligatori (Corte dei Conti, sez. II, n° 175 del 19/09/1988);
- Sussistenza dell'apprezzabile interesse della Comunità locale a sopportare la spesa discrezionale (TAR della Valle d'Aosta, n° 81 del 19/12/1988);

PRECISATO che i suddetti requisiti sono presenti nella fattispecie in esame e che sussiste un interesse della Comunità locale a sopportare la spesa. Infatti, da un lato occorre commisurare il contributo in relazione al volume complessivo del bilancio, che consente tale spesa facoltativa, ed alle spese sostenute in merito dall'Associazione (Primo requisito); dall'altro lato, va ben evidenziato che la comunità locale, partecipando all'attività organizzata dall'Associazione in questione è portatrice di un chiaro interesse all'erogazione del contributo, in considerazione anche dei valori che l'attività medesima si propone di raggiungere (Secondo requisito);

VERIFICATO inoltre che l'erogazione di un contributo economico alla Società in questione, risulta escluso dal divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, in quanto trattasi di associazione che svolge attività direttamente a favore della cittadinanza e non a favore della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO:

- che l'attività ludica, svolta dalle associazioni locali, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore di socializzazione, quale corollario fondamentale dei Diritti dell'Infanzia citati nella Convenzione ONU - al riguardo, va rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo e la non configurazione del cennato divieto, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;
- in merito, del recente parere della Corte dei conti¹, con il quale sono state fornite importanti precisazioni in merito al concetto di "sponsorizzazioni" ed alle differenze con i diversi istituti delle "erogazioni" e "contributi". Precisamente, la Corte ha affermato che non si configura il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni laddove si sia in presenza di "contributi", cioè in presenza di un intervento finanziario del Comune, finalizzato a favorire l'erogazione di servizi ed attività in favore della collettività. Ad avviso dei giudici contabili, il contributo per poter essere tale e, dunque, non dar luogo a sponsorizzazione (ora vietata), deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e può essere erogato anche in favore di soggetti privati *"rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"*;
- inoltre, che l'iniziativa d'interesse pubblico, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore di aggregazione sociale della cittadinanza e promozione turistica, di cui all'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo e la non configurazione del cennato divieto, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;

RICHIAMATO:

- l'articolo 12 della legge 7.8.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che prevede: *"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*;
- il parere della Corte dei Conti, Lombardia n. 89/2013, dal quale risulta escluso il divieto di erogazione di contributi, previsto dal **d.l. n. 95/2012 (c.d. spending review)**, l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

VISTO il regolamento comunale dei rapporti con le libere forme associative, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2010;

RITENUTO:

- di concedere all'Oratorio di Postino, a sostegno dell'attività ricreativa "Carnevale per i bambini", organizzata per la giornata di domenica 3 marzo 2019, un contributo economico pari a € 150,00;
- altresì opportuno fornire agli Uffici e servizi competenti le linee guida da seguire per l'affidamento del contributo;

VISTO:

- la delibera del C.C. n. 7 del 14.02.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2018-2019-2020;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
- il Regolamento di contabilità del Comune;
- la delibera Giunta Comunale n. 74 del 30.05.2018 "Variazione di bilancio 2018";
- il regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate;

DATO ATTO che è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018 supp. Ordinario n. 62 - la Legge del 30.12.2018 n. 145 - che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014:

- 1) *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222."*;

Dato, altresì atto che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:

"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

- a) *Tassativamente regolate dalla Legge;*
- b) *Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) *A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 163, comma 7, nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

RILEVATO che, trattandosi di contributo ad un'Associazione Volontariato, non sussiste l'obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto stabilito da punto 2.3 della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. n. 10 del 22.12.2010;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di concedere, un contributo economico pari a € 150,00 a favore dell'Oratorio S. Giovanni Bosco – Postino di Dovera, a sostegno dell'attività ricreativa "Carnevale per i bambini", organizzata per la giornata di domenica 3 Marzo 2019;
2. Di stabilire che l'erogazione del contributo concesso è condizionata alla presentazione della regolare rendicontazione delle spese sostenute dall'organizzatore dell'attività ricreativa sopra menzionata;
3. Di dare atto che il mandato di pagamento sarà effettuato mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
4. Di allocare il contributo economico sulla missione/programma: Politiche Giovanili/Tempo Libero n. 06.01-1.03 (852.00) del redigendo bilancio 2019;
5. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 3 – del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di trasmettere copia della delibera all'Oratorio S. Giovanni Bosco di Postino;
7. Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito con L. 134/2012 "Amministrazione Aperta";
8. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to **PAOLO MIRKO SIGNORONI**

Il Segretario Comunale
f.to **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .
- Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
f.to **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della
Giunta Comunale n. **24** del **20/02/2019**

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO PARROCCHIALE DI
POSTINO PER ATTIVITA' RICREATIVA: - CARNEVALE DEI BAMBINI -.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Dovera, li 20/02/2019

Responsabile Area Amministrativa - Segretario
Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

€. 150,00 missione-programma n. 06.01-1.03 (852.00)

Dovera, li 20/02/2019

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO